

TAVOLA ROTONDA (Padova, 17 ottobre 1995)

**«ARTE E LIMITI DELL'INTERPRETAZIONE.
DAL DIRITTO ALL'ERMENEUTICA,
DALL'ERMENEUTICA AL DIRITTO»**

INTRODUZIONE

GIUSEPPE ZACCARIA

Il titolo di questa tavola rotonda, promossa per annunciare l'imminente pubblicazione di una nuova rivista: «Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica», tenta di sintetizzare quelle che costituiscono da un lato le finalità ispiratrici di una nuova impresa scientifica, che anch'essa, come gesto pubblico e come ogni altra impresa umana, esige d'essere giustificata, e dall'altro di richiamare alcune delle linee portanti che segnano oggi, a più di trent'anni dall'apparizione di *Verità e Metodo*, l'intreccio ed il complesso rapporto tra l'ermeneutica filosofica e un suo campo di applicazione «regionale», come quello ermeneutico giuridico.

Potremmo dire infatti, per cercare di offrire un'efficace sintesi dei problemi che il pensiero ermeneutico ha attualmente di fronte, che *Arte e limiti* dell'interpretazione in un certo senso costituiscono le «colonne d'Ercole», il punto di riferimento e di distinzione del sempre più ampio dibattito contemporaneo sull'ermeneutica.

Da una parte — ed è questo un profilo che riveste un rilievo centrale per il diritto — si può considerare, alla luce della lunga tradizione ermeneutica occidentale, l'interpretazione, la procedura interpretativa come arte. Secondo la felice ambiguità dell'*Etica Nicomachea*, la *technè* è ad un tempo arte e tecnica, avendo per fine di «cercare con l'abilità e la teoria come possa prodursi qualcune delle cose che possono sia esserci sia non esserci». Proprio in quanto assume come suo fine la perfetta realizzazione tecnica della cosa da fare, l'arte comporta la conoscenza dei procedimenti necessari appunto per produrre tale cosa determinata. Dunque essa gioca un ruolo importante nei contesti pratici. Nel caso del diritto — basti pensare al momento applicativo — possiamo dire che esso è quest'arte, anche se in quest'arte non si risolve totalmente, contenendo una tensione insopprimibile, anche se mai del tutto concretizzabile, verso una realizzazione piena e completa della giustizia.

Un'arte, quella dell'interpretazione che, essendo costitutivamente chiamata a connettere razionalità tecnica e razionalità pratica, universalità delle norme e particolarità dei casi individuali, è, in quanto tale, costretta ad una serie di mediazioni, che necessariamente implicano un ampio spazio di creatività e di discrezione, un impegno valutativo e determinativo nei rapporti sociali e istituzionali: il processo ermeneutico è sforzo inesausto, aperto, nel momento dell'applicazione concreta, ad infiniti arricchimenti.

Ma dall'altra parte, come non rinunciabile contrappeso rispetto alla polarità innovativa introdotta dalla *technè* interpretazione, non si può fare a meno di riflettere, per ripetere il felice titolo di un saggio di Umberto Eco, su *i limiti dell'interpretazione*, sia per segnalare, dinnanzi alla pervasività assunta dall'ermeneutica nella filosofia contemporanea, la rilevanza di una considerazione più definita e puntuale, da parte della stessa prospettiva ermeneutica, dei limiti ad essa inerenti, sia per porre al centro del dibattito il tema, particolarmente nevralgico per il diritto, dell'adeguatezza dell'interpretazione. Se così non facessimo, non saremmo infatti nella condizione di distinguere un modo giusto e corretto di praticare l'arte interpretativa rispetto a modalità non giuste e non corrette.

A questo punto è d'obbligo un cenno di riferimento agli sviluppi impressi al dibattito ermeneutico contemporaneo in particolare dalle riletture americane della «deriva infinita» delle interpretazioni di cui parla la decostruzione di Jacques Derrida. È ben noto: per Derrida un testo scritto altro non è che una macchina, produttiva di un indefinito differimento; il «dopo Derrida» vede, sulla linea della semiosi illimitata di Peirce, l'affermarsi di teorie come quelle di Harold Bloom o di Stanley Fish, che liquidano di fatto il paradigma del testo, presentandolo alla stregua di un universo aperto nel quale l'interprete può scoprire infinite connessioni. Con la conseguenza di abolire ogni distinzione tra *misreading* (frintendimento) e interpretazione corretta, e di legittimare così una sorta di mistica dell'interpretazione illimitata.

Ma anche se siamo ben consapevoli della circostanza che, essendo il linguaggio catturato in un gioco di molteplici significati, un testo non può includere nessun significato in modo univoco e assoluto — anche se quindi facciamo nostro il principio ermeneutico della pluri-interpretabilità dei testi — ciò non significa affatto dare il via ad una lettura libera e illimitata dei testi, in cui la volontà o l'abilità degli interpreti li possa piegare ai propri fini. Significa invece rammentare i limiti innegabili dell'oggettività dell'interpretazione e implicitamente ribadire il carat-

tere intersoggettivo del percorso che si compie nell'interpretazione; percorso che, orientato com'è all'attualizzazione del testo, non può prescindere dal contesto in cui esso opera.

Il riferimento al testo — particolarmente importante e cruciale nel caso del diritto, nel quale il testo non si presenta affatto come la mera trascrizione della parola viva — ha il pregio di trattenerci da una sbrigativa identificazione del diritto con un mondo e una storia di sole interpretazioni, destinate soltanto a richiamarsi e a inseguirsi all'infinito. Nel «panermeneutismo», proprio della deriva estetico-irrazionalistica e nihilistica impressa all'ermeneutica in America da alcuni epigoni di Jacques Derrida, non ci sono più fatti o cose da interpretare, ma solo interpretazioni di interpretazioni. Con il che, come ha acutamente osservato un grande maestro come Luigi Pareyson, è l'interpretazione stessa che, perdendo il suo oggetto, rischia di svanire del tutto.

Quando riconosciamo — con Gadamer ma anche con l'estetica della ricezione di Jauss o con la teoria della «Chain of Novel» di Dworkin — che nell'interpretazione inevitabilmente converge il deposito di interpretazioni precedenti che la tradizione ci ha consegnato, ci si dischiudono le coppie teoriche creatività/vincolo, discrezionalità/razionalità, come aspetti insieme ineludibili e fecondi della dialettica interpretativa applicata all'ambito giuridico. Nel diritto il pluralismo interpretativo e il conflitto delle interpretazioni sono temperati e governati dalla presenza di un'autorità istituzionale, che preclude la possibilità di un'idea meramente soggettivistica dell'interpretazione.

Riconoscere che la fondamentale polisemia del linguaggio può essere ridotta e limitata, anche se certo mai completamente tolta, non significa sostenere la tesi di una sola interpretazione corretta e privilegiata.

La possibilità di ridurre e limitare la polisemia linguistica è data in virtù dell'«azione contestuale del discorso», dove per contesto è da intendere sia il contesto linguistico e istituzionale di enunciazione, sia il contesto di applicazione ad una fattispecie di tipo particolare. La correttezza dell'interpretazione non si può predicare astrattamente, bensì con riguardo a precisi contesti.

«*Dal diritto all'ermeneutica, dall'ermeneutica al diritto*». In questo *slogan*, che figura invece nel sottotitolo dato a questa nostra tavola rotonda, si può leggere, concentrata in poche parole, la vicenda ad un tempo storica e teorica dell'ermeneutica contemporanea, il lungo periplo che contrassegna la storia recente dell'ermeneutica, connotata da un doppio movimento e da una duplice tendenza.

La *prima propensione* va nel senso di ampliare progressivamente la portata di tutte le ermeneutiche *regionali* includendole in un'ermeneutica *generale* e togliendole da una regionalità inevitabilmente ausiliaria e subalterna. Dall'antichissima origine di *Kunstlehre* applicabile a tutto quanto si trasmette lungo la catena del tempo (soprattutto ai testi poetici, sacri e — ciò che più ci interessa — giuridici) attraverso un lungo percorso filologico-esegetico prima, filosofico poi, un percorso rappresentato da nomi come quelli di Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, l'ermeneutica si affranca dalle originarie limitazioni regionali e settoriali, per conquistare una dimensione più ampia, complessiva e generale. Una dimensione che implica il passaggio dall'epistemologia delle scienze dello spirito all'ontologia, ovvero il superamento delle preoccupazioni prevalentemente epistemologiche, che si sforzavano di organizzare l'ermeneutica in sapere scientifico, in direzione di una prospettiva ontologica, nella quale, per dirla con Paul Ricoeur, «comprendere significa *comprendersi* davanti al testo» (*Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica*, p. 77). In altri termini, per dirla invece con Gadamer, «la vita... ha essa stessa una struttura ermeneutica» (*Wahrheit und Methode*, 1972, p. 213).

Questo spostamento dalla regionalità alla generalità, come modo di spiegare i rapporti reciproci tra la metodologia scientifica ed un'originale verità che trascende il metodologico, non va però inteso come un mero ampliamento quantitativo, bensì come l'approdo ad un piano diverso, ontologico ed esistenziale.

La *seconda tendenza* mostra invece un movimento di segno inverso, il tragitto di ritorno dall'ermeneutica generale alle ermeneutiche regionali.

L'acquisizione ontologica dell'universalità delle ermeneutiche regionali permette l'emanciparsi dal rischio di una certa angustia esegetica propria del diritto, della teologia e della filologia, mantenendo e valorizzando, però, quanto in questi ambiti fortemente tecnicizzati era già acquisito. Anche in questo necessario itinerario di ritorno verso l'indagine interna ai campi scientifici di taluni domini basilari della vita pratica, non si può perdere di vista il radicamento ontologico dell'uomo nel mondo, dovendo così misurarsi con il compito di chiarire da un punto di vista metodologico l'impegno soggettivo e intersoggettivo nella comprensione dei fenomeni umani. Ci troviamo cioè di fronte ad un recupero più preciso della dimensione epistemologica a partire da un'ontologia fondamentale.

È dunque giunto il tempo di tracciare un bilancio critico dell'ormai trentennale, fecondo doppio rapporto intrecciatosi tra ermeneutica filo-

sofica e diritto in base al quale le tesi della filosofia ermeneutica hanno esercitato un intenso fascino in consistenti settori del pensiero giuridico, capaci a loro volta di mettere in moto nuovi interessi filosofici. L'esigenza di questo bilancio è infatti il presupposto per offrire un ulteriore chiarimento dello statuto dell'ermeneutica giuridica e insieme un contributo ad un suo più solito radicarsi all'interno della teoria e della filosofia giuridica, obiettivi, questi, che sono tra i principali della nuova rivista «Ars interpretandi» e ad un tempo del nostro odierno dibattito, cui vogliamo mantenere le caratteristiche di un aperto confronto anche tra «diverse» ermeneutiche.

È utile a questo punto una sintetica rassegna di alcune fondamentali direzioni di sviluppo maturate in seno all'ermeneutica giuridica contemporanea.

Nella *teoria del diritto tedesco*, influenzata dalla lezione dell'ermeneutica gadameriana — da Esser a Larenz, da F. Müller a Hruschka, da A. Kaufmann ad Hassemer — la «riduzione» di concetti centrali della filosofia ermeneutica, quali precomprensione e circolo ermeneutico, nel ricondurre il comprendere al suo tradizionale significato di funzione specifica, volta a cogliere il senso dei testi giuridici nell'atto concreto della loro applicazione, consente il prodursi di sofisticate analisi metodologiche relative sia ad una serie di temi classici della cultura giuridica (dal concetto di dogmatica alla riformulazione della teoria delle fonti) sia alla nuova impostazione problematica del ragionamento giuridico che, dopo la consunzione del paradigma giuspositivistico, si concentra nel ricostruire il procedimento attraverso il quale l'interprete giunge alla decisione ritenuta giusta. L'apporto più originale della teoria ermeneutica tedesca risiede nello sforzo di disciplinare secondo razionalità il potere creativo e innovativo dell'interprete, assunto come dato di partenza acquisito. Essa rilegge in un registro ermeneutico un modo specifico di intendere e ricostruire la procedura interpretativa, quello dell'inesauribile *Konkretisierung* del diritto. Nel bilancio dobbiamo perciò registrare notevoli acquisizioni metodologiche, anche se accompagnate da un impoverimento dell'ermeneutica come ontologia.

Luogo di significativa affermazione della filosofia ermeneutica in Italia è stata invece la *filosofia del diritto*; una vicenda analoga a quella della filosofia analitica, in cui la teoria regionale del diritto ha costituito un importante terreno di sviluppo e di elaborazione di ipotesi filosofiche generali — basti pensare ai nomi di Norberto Bobbio e di Uberto Scarpelli. Si è potuto così sfuggire all'alternativa, assai rigida in sede filosofica generale, tra le

formulazioni «deboli» dell'ermeneutica, legate alle tematiche della crisi della filosofia e del nihilismo e i tentativi, per la verità un po' isolati, di rilanciare il classico problema dell'ermeneutica metodica, quello dell'«oggettività» dell'interpretazione. La filosofia ermeneutica del diritto si è evidentemente impegnata nel sottolineare il rapporto di connessione tra interpretare e comprendere, come prassi di attribuzione di senso.

La recezione della filosofia ermeneutica e lo sviluppo di un'originale ermeneutica giuridica da parte di alcuni filosofi del diritto italiano sono maturati percorrendo due strade, diverse, anche se tra loro collegate da una comune insistenza sul linguaggio giuridico, inteso come prassi cooperativa di attribuzione di senso. Una di queste strade, più legata agli orientamenti teorico-generalisti e metodologici, si è concentrata sull'analisi giuridica, entro il complesso procedimento dell'interpretazione, del rapporto di corrispondenza reciproca tra problemi di fatto e problemi di diritto, nonché sull'individuazione dei vincoli di natura contestuale ed intersoggettiva atti a contenere i possibili arbitrii derivanti dall'eccessiva discrezionalità giudiziale. L'altra si è concentrata piuttosto su una riflessione filosofica sul diritto concepito come pratica sociale, che rimanda al fascio di processi interpretativi interni all'interazione sociale, alla comunanza dei significati intersoggettivi e al ruolo che nell'esperienza giuridica assume la ragion pratica.

Vi è infine un altro orientamento di pensiero, che presenta un rilevantissimo interesse per il diritto e che solo in senso lato possiamo definire come ermeneutico: è quello tipicamente americano di Ronald Dworkin, che elabora i cardini della sua intelaiatura teorica al di fuori di qualunque consapevolezza della tradizione ermeneutica europeo-continentale cresciuta nell'ambito dello storicismo tedesco, ma approda ad esiti fecondi di possibile interazione con alcune tematiche proposte da quest'ultima.

La scelta dell'interpretazione letteraria come modello dell'interpretazione giuridica, la teoria del diritto come integrità, secondo cui i giudici nel riformulare il diritto agiscono come organi di una comunità personificata — insieme giuridica, morale e politica —, che esprime una concezione coerente di equità e di giustizia e nei cui confronti essi possiedono un rapporto interno di appartenenza; questi aspetti fondamentali del pensiero di Dworkin sono entrati di prepotenza nel dibattito ermeneutico giuridico ed esigono un adeguato raccordo con gli altri temi dianzi delineati.

Dunque i percorsi dell'ermeneutica giuridica hanno seguito itinerari non solo differenziati, ma che si collocano anche su piani e versanti eterogenei, com'è d'altra parte inevitabile in un orientamento di pensiero

che non può essere considerato come unitario. Il che, se certo non ha impedito la fecondità di taluni intrecci, può impedire od ostacolare sviluppi ulteriori e più consapevoli. Dei tre classici problemi della filosofia del diritto, quello teorico-pratico dell'*interpretazione* e quelli teorici della *validità* (riferito, questo, tanto alla norma singola quanto all'ordinamento) e della *definizione generale del diritto*, possiamo dire che dall'ermeneutica giuridica siano venuti illuminanti contributi più sui primi due che sul terzo. Gioverebbe probabilmente all'irrobustimento del paradigma ermeneutico una più consapevole integrazione dell'istanza normativa, connaturata al diritto, con la polarità teorica appartenenza-distanziamento, che caratterizza — secondo la lezione di Ricoeur — la circolarità dell'esperienza ermeneutica. Più che mai, dunque, nell'ambito giuridico, l'ermeneutica deve andare oltre una pura e semplice registrazione del dato di fatto, rappresentato dalle pratiche interpretative, per render ragione di quel complesso rapporto tra autorità e ragion pratica che caratterizza il contesto giuridico.

Quanto all'ambito più generale della riflessione filosofica, non crediamo giovi alla fecondità del rapporto tra ermeneutica filosofica e diritto insistere sulla tesi, avanzata ripetutamente da Gianni Vattimo, secondo la quale l'ermeneutica avrebbe instaurato una nuova forma di *koinè* filosofica, in cui gli altri aspetti significativi del pensiero contemporaneo sarebbero, volenti o nolenti, indotti a risolversi. Il rifiuto da parte dell'ermeneutica debole della pretesa di conoscere verità universali e incondizionate non può in definitiva che presentarsi come una verità assoluta e quindi come già nel caso dello scetticismo antico, non può che condannarsi a smentire se stesso.

Ma un punto almeno non mi pare facilmente rinunciabile, pur nella pluralità degli orientamenti che possono vantare titoli per rifarsi alla riflessione ermeneutica: quello rappresentato dalle valenze che un'impostazione ontologico-linguistica può rivelare nell'ambito del rinnovato interesse per la filosofia pratica e per i problemi dell'agire umano, della scelta e della deliberazione; e ancora per la peculiarità pratico-orientativa del sapere che si riferisce all'azione dell'uomo nella storia e nel rapporto con altri uomini. Dall'odierno sviluppo del dibattito ermeneutico ci viene dunque l'invito ad inserire il tema dell'interpretazione giuridica e più in generale l'orizzonte della teoria del diritto nel quadro di una più generale teoria dell'agire umano.

